



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 98 del 05/06/2019

**Modifiche alla legge regionale del 28 dicembre 2018, n.67.
Abrogazione dell'art. 102.**

**Relazione tecnica esplicativa e di accompagnamento allo schema di disegno di legge recante
"Abrogazione dell'art. 102 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67".**

Il presente schema di disegno di legge si propone di abrogare l'art. 102 della legge di bilancio Puglia 2018 rubricato "*Ulteriori disposizioni in materia di rifiuti*" che così testualmente recita:

"I rifiuti urbani e quelli speciali provenienti da fuori Regione destinati allo smaltimento nei siti discarica, ubicati nel territorio regionale Pugliese, soggiacciono al riconoscimento in favore della Regione Puglia di oneri finanziari nella misura pari ad un incremento del 20 per cento della tariffa applicata dal soggetto gestore, a titolo di ristoro e compensazione ambientale. Il gettito andrà a finanziare un fondo per la realizzazione di interventi di piano volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico – sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e monitoraggio ambientale, nonché alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti".

Tale decisione si rende necessaria a seguito della valutazione delle censure di incostituzionalità sollevate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (per il tramite dell'Avvocatura di Stato) nel ricorso alla Corte Costituzionale notificato in data 8 marzo 2019 alla Regione Puglia (gli articoli censurati sono in totale 7, ovvero quelli identificati dai nn. 15, 61, 66, 72, 86, 93 e 102) laddove, segnatamente, è stata ravvisata una supposta violazione del riparto delle competenze legislative riservate in via esclusiva allo Stato in materia di tutela dell'ambiente [art. 117 comma 2 lett. e) Cost.] ed in ambito tributario (art. 119 comma 2 Cost.), profilando, altresì, una potenziale confliggenza della disposizione in commento con il principio di uguaglianza contemplato dall'art. 3 della Cost. nonché con i principi recati dagli artt. 23, 41 e 120 comma 1 Costituzione. A suffragio delle argomentazioni tese a sostenere l'incompatibilità della norma pugliese anche con l'art. 119 comma 2 Cost., l'Ufficio Ministeriale ha altresì invocato alcune risalenti pronunce della Consulta da cui emerge il divieto, per le Regioni, di istituire e disciplinare tributi propri fondati su presupposti già assoggettati ad imposizione erariale e di modificare tributi introdotti e disciplinati da leggi statali. La Legge n. 42/2009 recante "*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione*" ed il pedissequo D.lgs. n. 68/2011 recante "*Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazioni dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario*" non hanno intaccato i principi che riconducono allo Stato la potestà normativa ai fini della istituzione di nuovi tributi: ed anche se l'art. 8 del citato decreto ha previsto un elenco tassativo dei tributi propri regionali, fra questi non ricorre quello per il conferimento in discarica.

Sul solo fronte della paventata confliggenza con il paradigma costituzionale declinato dall'art. 117 comma 2 lett. s) Cost., non pare però che possa ritenersi che la disposizione in commento contrasti con il riparto di competenze legislative ivi fissato relativamente alla materia "*ambiente*": a tal proposito, è utile rimarcare che la "*tutela dell'ambiente*" non si configura come una materia in senso stretto, dovendosi piuttosto intenderla come un valore costituzionalmente protetto avente natura trasversale e, perciò, suscettibile di inerire alle tematiche più diverse (in tal senso, Corte Cost. sent. n. 497/2002 e n. 418/2017). Ne consegue che l'immanente trasversalità del concetto comporta necessariamente la coesistenza di livelli di competenza sia statale che regionale, pur rimanendo riservato allo Stato il potere di fissare *standards* di tutela uniformi su tutto il territorio nazionale, mentre alle Regioni è consentito derogare *in melius* la normativa ambientale statale facendo pertanto "*salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevata nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione che vengano a contatto con quella dell'ambiente*" (in tal senso, *ex multis*, Corte Cost. n. 104/2008). In tale prospettiva, appare evidente che l'art. 102 l.r. n. 67/2018 sia finalizzato a conseguire livelli più elevati di protezione ambientale all'interno del territorio regionale pugliese, poiché l'ammontare dell'onere ivi previsto è destinato a confluire in un fondo vincolato al perseguimento di obiettivi collegati al miglioramento del territorio, alla tutela igienico – sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e monitoraggio ambientale, nonché alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti.

Ad onta di tali considerazioni sottese alla formulazione dell'articolo in commento, il Governo ha cionondimeno ritenuto la norma pugliese travalicante i limiti e le prerogative spettanti alle Regioni.


Tutto ciò premesso, considerato che non paiono emergere elementi sufficienti a suffragare la difesa dell'amministrazione nel giudizio già interposto dinanzi alla Consulta, nonché al fine di scongiurare la

coltivazione del ricorso stesso da parte del Governo in riferimento specifico a tale articolo nonché una possibile ed inauspicata soccombenza nel giudizio (seppur nel solco dell'alea che connota ogni contenzioso), con correlati ed ulteriori costi a carico dell'Amministrazione, per ragioni di opportunità, nonché di buona amministrazione (ex art. 97 della Costituzione), si ritiene necessaria l'espunzione del gravato articolo dalla norma regionale che lo ha recepito, provvedendo all'abrogazione espressa dell'articolo contestato.

Nel contempo, rimanendo ferma la volontà politica di traguardare l'obiettivo che si voleva conseguire con l'articolo in argomento (ovvero compensare quei territori incisi dal maggior afflusso di rifiuti), la Giunta Regionale si impegna sin d'ora a delineare gli stessi obiettivi con un nuovo testo normativo.

Il presente schema di disegno di legge non comporta oneri a carico dell'Amministrazione.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente
Dott. Giovanni Francesco Stea

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Stea', written over the typed name of the Assessor.

Schema di Disegno di Legge
Modifiche alla legge regionale del 28 dicembre 2018, n. 67. Abrogazione dell'art. 102.

Art. 1

L'art. 102 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (Ulteriori disposizioni in materia di rifiuti) è abrogato.